

Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2019, n. 95-9004

Approvazione dei criteri per l'erogazione di contributi a favore dei Comuni singoli o associati e degli Enti di Gestione delle Aree protette regionali, per lo sviluppo della mobilità sostenibile attraverso il rinnovo delle rispettive flotte pubbliche. Risorse regionali pari a euro 1.000.000,00 in attuazione della legge regionale 7/2018, articolo 22.

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Premesso che:

il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa” stabilisce che, qualora in una o più aree all'interno di zone o di agglomerati si registrino superamenti dei valori limite di qualità dell'aria, le Regioni e le Province autonome adottano un piano che preveda le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle aree di superamento, per rientrare nei valori limite nei termini prescritti;

la legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 “*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico*”, nel disciplinare la materia nella qualità dell'aria, prevede che il Piano regionale di qualità dell'aria possa articolarsi in Piani stralcio finalizzati alla riduzione e controllo delle emissioni in atmosfera per ambiti di intervento;

con sentenza del 19 dicembre 2012 (causa C-68-11), la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha condannato l'Italia per non aver provveduto, negli anni 2006 e 2007, ad assicurare che le concentrazioni di materiale particolato PM10 rispettassero i valori limite fissati dalla direttiva 1999/30/CE in numerose zone e agglomerati del territorio italiano. Tali zone afferiscono anche alla Regione Piemonte;

la Commissione Europea ha avviato il ricorso in Corte di Giustizia ex art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per la procedura di infrazione n. 2014_2147/ENVI relativa alla “Cattiva applicazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente - Superamento dei valori limite di PM10 in Italia” e a novembre 2018 ha notificato all'Italia l'avvio della causa C644 relativa alla suddetta procedura di infrazione;

la Commissione Europea ha, inoltre, avviato la decisione di ricorso in Corte di Giustizia ex art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per la procedura di infrazione n. 2015_2043/ENVI relativa alla “Applicazione della direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente ed in particolare obbligo di rispettare i livelli di biossido di azoto (NO₂)”;

molti dei superamenti, oggetto di tali procedure di infrazione, interessano zone localizzate nelle regioni del Bacino Padano, che presenta condizioni orografiche e meteorologiche che favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, quali PM10, ossidi di azoto (NO_x) e ammoniaca (NH₃). In particolare, gli ultimi due inquinanti (NO_x e NH₃) concorrono alla formazione di PM10 secondario;

al fine di definire, in un quadro condiviso, importanti misure addizionali di risanamento da inserire nei piani di qualità dell'aria e da applicare in modo coordinato e congiunto nel territorio del Bacino Padano, in data 09 giugno 2017 a Bologna, è stato sottoscritto dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dai Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, un “Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”, il cui schema era stato precedentemente approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 22-5139 del 5 giugno 2017;

successivamente, con deliberazione della Giunta regionale n. 42-5805 del 20 ottobre 2017, sono state approvate le “Prime misure di attuazione dell'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano, sottoscritto in data 09 giugno 2017, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. d), della legge 88/2009”. Con tale deliberazione sono stati approvati i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni

di perdurante accumulo degli inquinanti nonché le misure temporanee da applicare, l'elenco dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, e l'elenco delle prime misure strutturali; con la determinazione dirigenziale del Settore Emissioni e Rischi Ambientali n. 463/A1602A del 31 ottobre 2017, sono stati approvati il protocollo operativo per l'attuazione delle misure temporanee omogenee e gli schemi di ordinanza tipo per le misure temporanee e strutturali; la deliberazione della Giunta regionale n. 57-7628 del 28 settembre 2018, ad integrazione alla DGR 42-5805 del 20 ottobre 2017, ha approvato ulteriori disposizioni in attuazione dell'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano.

Premesso, inoltre, che nell'ambito dei provvedimenti conseguenti alla cancellazione di Finpiemonte S.p.A. dall'albo unico tenuto dalla Banca d'Italia ex articolo 106 del d.lgs. 385/1993:

- l'articolo 22 della legge regionale 7/2018 detta disposizioni relative alle conseguenze derivanti dalla suddetta cancellazione, nonché alle relative risorse;
- l'articolo 3 della legge regionale 17/2018 sancisce che i provvedimenti amministrativi finalizzati alla spesa delle suddette risorse sono approvati dalla Giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente.

Richiamato che, con deliberazione n. 22-8337 del 25 gennaio 2019, sono stati individuati i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio.

Dato atto che:

- i veicoli utilizzati dalle amministrazioni pubbliche sono spesso caratterizzati da una notevole vetustà che contribuisce alle emissioni di inquinanti in atmosfera;
- i suddetti mezzi sono soggetti alle misure restrittive per la circolazione dei veicoli, adottate con la deliberazione della Giunta regionale n. 42-5805 del 20 ottobre 2017, volte a dare attuazione sul territorio piemontese dell'Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel bacino padano.

Ritenuto opportuno supportare i Comuni singoli o associati e gli Enti di Gestione delle Aree protette regionali nella sostituzione dei veicoli a loro disposizione con nuovi veicoli a basso impatto ambientale, al fine del miglioramento delle emissioni in atmosfera e quindi della qualità dell'aria, in una logica di collaborazione istituzionale e di attuazione della programmazione regionale, come previsto dall'art. 4 dello Statuto della Regione Piemonte.

Ritenuto, a supporto delle politiche di mobilità dei Comuni singoli o associati e gli Enti di Gestione delle Aree protette regionali, prevedere di avviare un intervento finalizzato allo sviluppo della mobilità sostenibile attraverso il rinnovo delle loro flotte pubbliche, stabilendo di:

- approvare l'Allegato 1 "Criteri per l'erogazione di contributi a favore dei Comuni singoli o associati e degli Enti di Gestione delle Aree protette regionali, per lo sviluppo della mobilità sostenibile attraverso il rinnovo delle rispettive flotte pubbliche", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- destinare risorse pari ad euro 1.000.000,00;
- demandare alla Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Dato atto che la copertura finanziaria è garantita con le risorse pari ad euro 1.000.000,00 nell'ambito della Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 08 "Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento", in attuazione della legge regionale 7/2018, art. 22.

Preso atto che la I^a Commissione del Consiglio Regionale in data 11 marzo 2019 ha espresso parere favorevole a maggioranza sulla proposta della suddetta iniziativa.

Vista la Direttiva Europea 2008/50CE;

visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

vista la legge regionale 7 aprile 2000, n. 43;

visto l'articolo 15 della legge 241/1990, "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
vista la deliberazione n. 22-8337 del 25 gennaio 2019 "Individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio. Sostituzione della deliberazione della Giunta Regionale 3 novembre 2014, n. 37-524";
visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42";
vista la legge regionale 19/03/2019, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021", pubblicata sul B.U. della Regione il 21 marzo 2019;

vista la legge regionale 7 maggio 2019, n. 19. Modifiche all'allegato E della legge regionale 29 giugno 2018, n. 7 (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020);

vista la d.g.r. n. 1-8566 del 22 marzo 2019 "Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.";

visto il d.lgs 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni, compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

visto l'articolo 34 d.lgs. 267/2000, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

vista d.g.r. n. 1-7022 del 14 giugno 2018, "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2018-2020 della Regione Piemonte".

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi delle deliberazioni della giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale unanime,

delibera

di avviare, a supporto delle politiche di mobilità dei Comuni singoli o associati e degli Enti di Gestione delle Aree protette regionali, un intervento finalizzato allo sviluppo della mobilità sostenibile attraverso il rinnovo delle rispettive flotte pubbliche, stabilendo di:

- approvare l'Allegato 1 "Criteri per l'erogazione di contributi a favore dei Comuni singoli o associati e degli Enti di Gestione delle Aree protette regionali, per lo sviluppo della mobilità sostenibile attraverso il rinnovo delle rispettive flotte pubbliche", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- destinare risorse pari ad euro 1.000.000,00, dato atto che la copertura finanziaria è garantita nell'ambito della Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 08 "Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento", in attuazione della legge regionale 7/2018, art. 22;

- di demandare alla Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010 e nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del decreto legislativo 33/2013.

(omissis)

Allegato

Titolo	Criteria per l'erogazione di contributi a favore dei Comuni singoli o associati e degli Enti di Gestione delle Aree protette regionali, per lo sviluppo della mobilità sostenibile attraverso il rinnovo delle rispettive flotte pubbliche.
Finalità	Supportare i Comuni piemontesi, le Unioni di Comuni piemontesi e gli Enti di Gestione delle Aree protette regionali nella sostituzione dei veicoli a loro disposizione con nuovi veicoli a basso impatto ambientale, al fine del miglioramento delle emissioni in atmosfera e quindi della qualità dell'aria. L'iniziativa si affianca agli interventi di limitazione della circolazione previsti con la dgr 42-5805 del 20 ottobre 2017 e con la dgr 57-7628 del 28 settembre 2018.
Soggetti beneficiari /Requisiti soggettivi	Comuni singoli, Unioni di Comuni ed Enti di Gestione delle Aree protette regionali.
Interventi ammissibili	Sono ammissibili investimenti per l'acquisto o per il noleggio a lungo termine di veicoli di categoria M1, M2, N1, N2, N3 ¹ con la seguente alimentazione: <ul style="list-style-type: none"> • elettrico puro; • ibrido (benzina/elettrico solo Full Hybrid o Hybrid Plug In²); • metano o GPL esclusivo; • metano o GPL bifuel (benzina/metano e benzina/gpl); previa rottamazione di un veicolo di proprietà M1, M2, N1, N2, N3 benzina fino ad euro 1/l incluso, ibridi benzina (benzina/metano o benzina/GPL) fino a euro 1/l incluso e diesel fino ad euro 4/IV incluso. Ciascun beneficiario può presentare fino a dieci domande di contributo a valere sul Bando, a fronte di dieci veicoli rottamati. <i>NOTA</i> ¹ <i>Definiti ai sensi dell'art. 47, comma 2, lettera c) del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285).</i> ² <i>Con funzionamento ibrido multimodale come definito dal Decreto-Legge n.83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni della legge 7 agosto 2012, n.134, al capo IV-bis "Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive" (definizioni di cui all'art.17-bis).</i>
Dotazione finanziaria	La dotazione finanziaria complessiva destinata al programma di erogazione di contributi ammonta a € 1.000.000,00
Fonte di finanziamento	€ 1.000.000,00 a valere su un capitolo di fondi regionali n. 270477 conto finanziario U.2.04.21.02.000

<p>Tipologia ed entità dell'agevolazione</p>	<p>L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto proporzionale alla massa a pieno carico e all'alimentazione del veicolo e limitatamente alla gamma di veicoli M1, M2, N1, N2, N3.</p> <p>Nel caso di acquisto del veicolo, il contributo viene determinato secondo la tabella seguente:</p> <table border="1" data-bbox="517 443 1444 629"> <thead> <tr> <th></th> <th><1,5 t</th> <th>1,5 - 2,5 t</th> <th>>2,5 - < 4</th> <th>4 - 7 t</th> <th>>7 t</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ELETTRICO PURO</td> <td>€ 6.000</td> <td>€ 7.000</td> <td>€ 8.000</td> <td>€ 9.000</td> <td>€ 10.000</td> </tr> <tr> <td>IBRIDO (Full Hybrid o Hybrid Plug In) METANO (MONO E BIFUEL) GPL (MONO E BIFUEL)</td> <td>€ 4.000</td> <td>€ 5.000</td> <td>€ 6.000</td> <td>€ 7.000</td> <td>€ 8.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nel caso di noleggio a lungo termine del veicolo, fermi restando i limiti massimi indicati nella tabella sopra riportata, (funzione dell'alimentazione e della massa a pieno carico del veicolo), il contributo è determinato nel seguente modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se il noleggio è < 36 mesi: vengono riconosciuti i primi 6 mesi di canone; • se il noleggio è ≥ 36 mesi: vengono riconosciuti i primi 12 mesi di canone. 		<1,5 t	1,5 - 2,5 t	>2,5 - < 4	4 - 7 t	>7 t	ELETTRICO PURO	€ 6.000	€ 7.000	€ 8.000	€ 9.000	€ 10.000	IBRIDO (Full Hybrid o Hybrid Plug In) METANO (MONO E BIFUEL) GPL (MONO E BIFUEL)	€ 4.000	€ 5.000	€ 6.000	€ 7.000	€ 8.000
	<1,5 t	1,5 - 2,5 t	>2,5 - < 4	4 - 7 t	>7 t														
ELETTRICO PURO	€ 6.000	€ 7.000	€ 8.000	€ 9.000	€ 10.000														
IBRIDO (Full Hybrid o Hybrid Plug In) METANO (MONO E BIFUEL) GPL (MONO E BIFUEL)	€ 4.000	€ 5.000	€ 6.000	€ 7.000	€ 8.000														
<p>Spese ammissibili</p>	<p>Sono ammesse a contributo le spese di acquisto del veicolo o di canone di noleggio a lungo termine (al netto dell'IVA).</p> <p>I veicoli acquistati devono essere immatricolati per la prima volta in Italia. La data di acquisto o stipula del contratto di noleggio rilevabile dalla fattura (o da documentazione equivalente) devono essere successive alla data di approvazione della presente Deliberazione della Giunta Regionale.</p>																		
<p>Responsabile del Procedimento</p>	<p>Responsabile del Settore Emissioni e rischi ambientali</p>																		
<p>Tipologia della procedura</p>	<p>La procedura valutativa è a sportello, come definita all'art. 5 punto 3 del D.Lgs. 123/1998.</p>																		
<p>Procedure amministrative e tecniche di selezione e valutazione</p>	<p>Le istanze di contributo devono essere trasmesse secondo le modalità e agli indirizzi specificati nel successivo bando.</p> <p>L'istanza deve essere presentata dal beneficiario richiedente il contributo.</p> <p>Le istanze sono esaminate in ordine cronologico di invio telematico. L'istruttoria della domanda prevede 2 fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. istruttoria di ricevibilità e ammissibilità 2. istruttoria tecnica e di merito. <p>L'individuazione dei beneficiari dei contributi è stabilita entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze, fissato nel relativo bando, come previsto dalla DGR 22-8337 del 25/01/2019.</p>																		

Modalità di erogazione del contributo	<p>Il contributo è erogato ai beneficiari a seguito della verifica della regolarità della rendicontazione delle spese sostenute, da effettuarsi entro 60 giorni dalla data di ricezione della documentazione stessa.</p> <p>La documentazione utile alla rendicontazione delle spese sostenute dovrà essere predisposta e trasmessa secondo le modalità e i tempi definiti nel successivo bando.</p> <p>Il contributo non è erogato in presenza di DURC non regolare.</p>
--	---